

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Maurizio Agustoni  
Deputato al Gran Consiglio

**Interrogazione 1. febbraio 2019 n. 13.19**

**Tombole: in Ticino si tassano beneficenza e volontariato?**

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno formulare alcune premesse che permettano di comprendere il contesto in cui si svolgono le tombole sul territorio cantonale.

È dapprima utile ricordare che in data 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova legge federale sui giochi in denaro, la quale concede ai Cantoni un periodo transitorio di due anni, a partire dall'entrata in vigore della legge, per procedere alle modifiche legislative e procedurali necessarie. Pertanto, la Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 944.100) è attualmente in fase di revisione totale, su incarico degli scriventi da parte di un gruppo di lavoro composto da specialisti dell'Amministrazione cantonale e del privato.

Secondariamente, si osserva che per il caso specifico delle tombole, oltre alla già citata Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931, vige anche il Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo dell'11 dicembre 1986. Quest'ultimo dispone che:

**Art. 4** *Sono autorizzate unicamente tombole che vengono organizzate come trattenimento ricreativo e quale mezzo per finanziare l'attività sociale e nel contempo ossequiano la condizione di cui all'art. 1 cpv. 3.*

**Art. 6** <sup>1</sup>*Le società organizzano direttamente le tombole autorizzate. Esse possono far capo, allestendo un contratto scritto da depositare presso il Servizio, a persone che si assumono l'organizzazione concreta delle tombole stesse.*

*Il Dipartimento stabilisce i contenuti del contratto.*

<sup>2</sup>*È vietato affidare tutta l'organizzazione a persone che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice.*

Ora, nella grande maggioranza dei casi, le tombole non sono organizzate direttamente da associazioni, società sportive o di pubblica utilità (associazioni), bensì da società intermedie (organizzatori) specializzate a cui le associazioni affidano l'intera organizzazione dell'evento per poter essere sgravati da tale incombenza.

Dai rendiconti finanziari forniti dalle società organizzatrici sembra emergere che l'importante cifra d'affari generata dal rilascio delle autorizzazioni sia piuttosto atta al finanziamento di strutture e costi d'esercizio delle società organizzatrici e solo in minima parte tenda a consentire la distribuzione di utili alle associazioni di interesse pubblico, snaturando pertanto l'obiettivo di

“pubblica utilità”. È dunque legittimo chiedersi se non sia in quest’ambito che debba piuttosto venir cercato un miglior rendimento dell’organizzazione delle tombole a sostegno delle attività associative. Si evidenzia che il gruppo di lavoro si è (anche) già chinato sulla presente questione, ritenendola prioritaria e condividendo l’obiettivo di garantire un miglior ritorno finanziario per le attività (benefiche o pubbliche) sovvenzionate attraverso le tombole e le lotterie. Ciò premesso e nell’ottica della prevenzione delle conseguenze di un eventuale gioco patologico, non appare nemmeno opportuno ipotizzare che le associazioni facciano (eccessivamente) capo a tale fonte per sostenere le proprie attività.

Infine, si rileva che, inizialmente, si percepiva una tassa anche sulle lotterie per opere di pubblica beneficenza, il cui montante è però sempre stato minore rispetto a quello percepito per le altre lotterie. Dopo aver subito alcune variazioni, il 22 settembre 1986, il Gran Consiglio, approvando le proposte del Consiglio di Stato preavvisate favorevolmente dalla Commissione della legislazione, ha decretato la modifica di fondo che ha portato all’esonero da ogni tassa delle lotterie a scopi benefici. A tal fine è stato inserito un nuovo cpv. 2 all’art. 11 della legge dal seguente tenore: *“Se il ricavo della lotteria è destinato ad un’opera di pubblica beneficenza non verrà prelevata alcuna tassa”* (che corrisponde alla versione attuale). Contestualmente la tassa per le altre lotterie è stata ridotta dal 22% al 10% (per le motivazioni a sostegno di quest’ultima modifica si rimanda ai contenuti del Messaggio 8 aprile 1986 e susseguente rapporto commissionale del 12 settembre 1986). Nel 2004, come si evince dal Messaggio governativo n. 5589 del 15 ottobre 2004 relativo al Preventivo 2005, data la difficile situazione finanziaria dello Stato, nell’ambito delle misure per incrementare le entrate, è stato deciso di accrescere la tassa portandola al 15% mantenendo per contro inalterata l’esenzione per quanto riguarda i ricavi delle lotterie destinate ad opere di pubblica beneficenza.

Dopo queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande:

**1. Quali costi sostiene il Cantone in relazione alle tombole organizzate da associazioni di pubblica utilità senza scopo di lucro?**

I costi a carico del Cantone nell’ambito delle tombole concernono la stampa e la confezione dei blocchi contenenti le cartelle delle tombole, la locazione degli spazi dove immagazzinare e confezionare i blocchi di cartelle, nonché la retribuzione di almeno un funzionario amministrativo a tempo pieno. Se per queste ultime due spese risulta assai complesso effettuare un calcolo preciso, per quanto riguarda la stampa fisica dei blocchi contenenti le cartelle delle tombole, la spesa complessiva per il periodo giugno 2018 – giugno 2019 ammonta a circa fr. 110'000.-.

**2. Quale sarebbe la perdita di introito se le associazioni fossero esentate dal pagare la tassa del 15% sull’introito delle tombole (dedotto il costo effettivo delle cartelle) destinate a opere di beneficenza o al finanziamento di attività associative?**

Per l’anno 2018 sono state concesse 492 autorizzazioni per il gioco della tombola. In totale sono stati venduti 10'876 blocchi contenenti cartelle da 0.20 centesimi, 141'519 blocchi da 0.50 centesimi e 16'406 blocchi da fr. 1.-. Nel 2018 l’ammontare della tassa del 15% prelevata dallo Stato è quindi pari a fr. 2'010'165.70. Rispetto al 2017 questa cifra è rimasta praticamente invariata. Poniamo l’attenzione sul fatto che lo stesso è un introito lordo per lo Stato a cui sono da contrapporre le varie tipologie di costo come indicato anche nella risposta 1.

**3. Quale sarebbe la perdita di introito se le associazioni fossero esentate dal pagare la tassa del 15% sull’introito delle tombole (dedotto il costo effettivo delle cartelle) destinate a opere di beneficenza o al finanziamento di attività associative fino a un incasso di fr. 3'000.-?**

L’autorità competente in materia di rilascio delle autorizzazioni per lotterie e tombole è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale. Questa autorità non detiene nessuna

statistica che abbia quale parametro specifico il valore dell'incasso. Fornire una risposta precisa a questa domanda significherebbe analizzare ogni singola autorizzazione rilasciata (492 nel 2018) e i relativi rendiconti finanziari, al fine di esaminare l'importo dell'incasso e infine calcolare a quanto ammonta la tassa di queste tombole. Effettuare tale calcolo risulta quindi assai complesso ed oneroso, generando un carico di lavoro eccessivo rispetto all'interesse pubblico che tale dato potrebbe portare.

**4. Quale sarebbe la perdita di introito se il limite dell'art. 12 cpv. 3 fosse portato (per tutti i giochi, tombole comprese) a fr. 5'000.-?**

Come nel caso della domanda precedente, una risposta precisa a questa domanda comporterebbe un eccessivo carico di lavoro per il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi. Quest'ultimo tiene una statistica delle autorizzazioni rilasciate a cui è applicata la tassa del 15% e di quelle che sono invece esentate. Non vi è tuttavia alcuna statistica che abbia quale criterio di distinzione in maniera specifica l'importo degli incassi. Per poter calcolare la perdita di introito se il limite fosse portato a fr. 5'000.-, sarebbe quindi necessario analizzare tutte le autorizzazioni rilasciate (oltre 800 nel 2018) individuando le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna e gli altri giochi analoghi il cui incasso è compreso tra fr. 3'000.- e fr. 5'000.-, ed eseguire ancora successivamente il calcolo, manualmente, dell'esonero a cui avrebbero avuto diritto. Inoltre, se si volesse applicare questo limite anche alle tombole, bisognerebbe allora esaminare anche tutte le tombole il cui ricavo lordo non ha superato fr. 5'000.- e calcolare il rispettivo esonero a cui avrebbero avuto diritto. Come detto in precedenza, eseguire questo calcolo risulta estremamente complesso ed oneroso.

**5. Il Consiglio di Stato intende favorire le associazioni abolendo la tassa del 15% sulle tombole e sostituendola con una tassa a copertura dei costi?**

Nell'ambito della revisione menzionata in precedenza si procederà ad effettuare un'attenta analisi della situazione e, entro i limiti in cui la legge federale permette ai Cantoni di legiferare, si valuterà l'opportunità di una modifica della norma in questione.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 5.5 ore.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Servizio giuridico della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)